

Operazioni di caratterizzazione cumuli (sito di interesse nazionale «Laghi di Mantova e Polo Chimico»)

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 25 agosto 2016, n. 1145 - Calderoni, pres.; Bertagnolli, est. - Versalis S.p.A. (avv.ti Grassi e Onofri) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Sito di interesse nazionale «Laghi di Mantova e Polo Chimico» - Operazioni di caratterizzazione cumuli.

(Omissis)

FATTO

Con il provvedimento del 24 marzo 2014, prot. n. 8689 TRI/DIV/VII, il Direttore generale della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, preso atto che da quello stesso giorno avrebbero avuto inizio le operazioni di caratterizzazione dei cumuli come definite dal documento "Integrazione del piano di indagine – Area N" ha richiesto alla ricorrente di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione:

- a) a rimuovere i cumuli in area N e gestire tali materiali secondo la normativa vigente in materia di discariche incontrollate ai sensi della l. 549 del 1995, in quanto trattasi di depositi incontrollati superiori ad un anno;
- b) a eseguire idonea caratterizzazione del terreno sottostante i cumuli, una volta rimossi, al fine di valutare le necessità di intervento;
- c) a effettuare un monitoraggio mensile delle acque dei piezometri DP1, DP2, DP8, DP10, DP11, DP12 ricercando Mercurio, Vanadio, Benzene, Etilbenzene, Cumene, Idrocarburi e altro al fine di identificare le misure di prevenzione/messa in sicurezza necessarie.

Tale provvedimento sarebbe illegittimo, secondo quanto sostenuto in ricorso, per i seguenti motivi di diritto:

1. incompetenza del Direttore generale, in quanto trattasi di provvedimento adottato al di fuori del procedimento previsto dalla legge per la bonifica di siti di interesse generale;
2. l'obbligo di rimozione dei cumuli, che si porrebbe in contrasto con le decisioni e i provvedimenti precedentemente adottati, risulterebbe erroneamente adottato sulla scorta della legge 549/1995 che si limiterebbe a imporre la c.d. ecotassa, ma non disciplinerebbe la bonifica ambientale;
3. il provvedimento sarebbe fondato sull'erroneo presupposto che i cumuli in area N siano costituiti da rifiuti e non anche da terreno o materiale di riporto e, quindi, da considerare alla stregua di matrice suolo;
4. il termine assegnato per le operazioni richieste sarebbe incongruo.

In sede cautelare, si è ritenuto che l'istanza dovesse essere respinta, in ragione della ravvisata inammissibilità del ricorso, derivante dal fatto che la prescrizione censurata sarebbe sostanzialmente identica a quella impartita con la conferenza decisoria del 10 ottobre 2011 e deriverebbe da una conferenza di servizi istruttoria e da una nota dirigenziale che ne riconoscerebbe la natura di mero atto confermativo di quanto già deciso.

In vista dell'udienza pubblica, il Comune di Mantova, ribadito di essere portatore di un interesse qualificato a che l'inquinamento esistente nel suo territorio sia arginato, ha sostenuto la legittimità degli atti e la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso fatta propria dal Tribunale in sede cautelare.

Viceversa, Edison ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento impugnato, adottato in una situazione di eccesso e sviamento di potere, dal momento che la norma invocata a supporto dello stesso e sulla scorta della quale la ricorrente dovrebbe provvedere alla rimozione dei cumuli di terreno presenti nella zona N avrebbe natura prettamente fiscale e sanzionatoria della responsabilità ambientale, ma non regolamenterebbe la rimozione dell'inquinamento, così come chiaramente affermato, in un caso del tutto analogo, dal Consiglio di Stato nella sentenza sez. VI 5 marzo 2015, n. 1109. Versalis ha insistito nella richiesta di caducazione del provvedimento, in quanto affetto dai vizi come sopra rappresentati. La difesa erariale, ha, invece, sostenuto la legittimità dell'atto censurato, ma, prima ancora, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, dal momento che la decisione risulterebbe superata dalle successive determinazioni assunte dall'Amministrazione.

Alla pubblica udienza, parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla suddetta eccezione in rito.

Preso atto di ciò, la controversia è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'obbligo di procedere allo smaltimento dei cumuli presenti in area N, gestendo tali materiali come rifiuti è stato imposto, originariamente, con la conferenza di servizi decisoria del 10 ottobre 2011, impugnata dalla ricorrente anche con

riferimento all'illegittimità della prescrizione in questione (ricorso 632/2012, pure chiamato in decisione all'odierna udienza pubblica). Esso è stato nuovamente rielaborato in occasione della Conferenza di servizi del 25 luglio 2013 (le cui decisioni sono state impugnate, per taluni aspetti, con il ricorso 1164/2013), nel corso della quale, la Regione Lombardia aveva richiesto agli enti e alle amministrazioni coinvolte di rivedere le posizioni e chiedere all'Azienda di presentare un idoneo piano di caratterizzazione dei cumuli in area N. Gli enti presenti hanno concordato e, dunque, in sede decisoria, la Conferenza di servizi del 25 luglio 2013 ha imposto a Versalis di presentare il suddetto Piano di caratterizzazione dei cumuli in area N.

Piano di indagine che è stato elaborato dal prof. Baciocchi dell'Università Tor Vergata.

Ciononostante, in sede istruttoria, la conferenza di servizi del 17 marzo 2014 ha chiesto la rimozione dei cumuli richiamando la legge n. 549 del 1995 e Versalis ha, per l'appunto, impugnato tale decisione.

Il ricorso così presentato deve essere, invero, dichiarato improcedibile, in accoglimento dell'eccezione dell'Amministrazione, cui ha aderito, nel corso della pubblica udienza, parte ricorrente.

Al fine dell'imputazione delle spese, deve essere ravvisata la soccombenza virtuale dell'Amministrazione, che, dunque, deve essere condannata alle spese del giudizio, atteso che, non solo la prescrizione è scaturita da un'istruttoria carente, ma, soprattutto, in esito ad una conferenza di servizi istruttoria, da cui non poteva, quindi, scaturire un nuovo obbligo di *facere*, peraltro fondato sull'erroneo richiamo di una norma avente una *ratio* completamente diversa (cfr., in senso analogo, Cons. Stato, 5 marzo 2015, n. 1109).

(Omissis)